

Deliberazione 28 giugno 2011 - ARG/com 87/11

Aggiornamento per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2011 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09. Avvio di procedimento per l'attuazione di disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2011

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 1 giugno 2002, n.120;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo n. 115/08);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (di seguito: decreto legislativo n. 31/10);
- la legge 4 giugno 2010, n.96;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 di conversione, con modifiche, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28/11 (di seguito: decreto legislativo n. 28/11);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007 di revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 dicembre 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 agosto 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 ottobre 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 giugno 2011;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 dicembre 2002, n. 227/02;
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 219/04);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 231/04 (di seguito: deliberazione n. 231/04);

- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2007, n. 255/07;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008, ARG/elt 86/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 86/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/elt 195/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 195/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2009, ARG/elt 1/09;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 180/09;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento

del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvato con deliberazione ARG/gas 184/09 (di seguito:RTTG);

- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/com 211/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 211/09);
- la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2010, PAS 9/10;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2010, ARG/elt 109/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 109/10);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 114/10;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 115/10;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 127/10;
- la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2010, ARG/gas 177/10;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, EEN 19/10;
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2010, ARG/elt 228/10;
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, ARG/com 236/10 (di seguito: ARG/com 236/10);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 245/10;
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2011, ARG/com 34/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 34/11);
- la deliberazione dell’Autorità 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 49/11);
- la “Memoria per l’audizione alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili” dell’Autorità in data 19 maggio 2011, PAS 12/11 (di seguito: PAS/12/11);
- la nota trasmessa dalla Sogin all’Autorità in data 24 maggio 2011, prot. Autorità 14261 del 24 maggio 2011 (di seguito: comunicazione 24 maggio 2011);
- la comunicazione congiunta del Gestore dei Servizi Elettrici (di seguito: GSE) e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 10 giugno 2011, prot. GSE/P20110029959, prot. Autorità n. 16871 del 22 giugno 2011);
- la comunicazione del GSE del 20 giugno 2011 (prot. Autorità n. 16707 del 20 giugno 2011);
- le comunicazioni della Cassa del 30 novembre 2010 (prot. n. 5221, prot. Autorità n. 39846 del 3 dicembre 2010) (di seguito: comunicazione 30 novembre 2010), del 15 giugno 2011, prot. n. 2871 (prot. Autorità n. 16743 del 21 giugno 2011) (di seguito: comunicazione 15 giugno 2011) e 21 giugno 2011, prot. n. 2976 (prot. Autorità n. 17121 del 24 giugno 2011).

Considerato che, in relazione al settore elettrico:

- con la comunicazione 24 maggio 2011 la Sogin ha trasmesso all’Autorità un aggiornamento del piano finanziario per l’anno 2011, di cui al punto 6 della

- deliberazione ARG/elt 195/08, evidenziando l'esigenza di ulteriori erogazioni a proprio favore da parte della Cassa di 50 milioni entro il 15 luglio 2011;
- sulla base di detto piano, emerge che le disponibilità finanziarie nei prossimi mesi presso la Sogin, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di erogazioni di cui sopra, risulterebbero stabilmente superiori a 100 milioni di euro;
 - è tuttora pendente il procedimento avviato con deliberazione ARG/elt 109/10, per la revisione dei meccanismi di regolamentazione incentivante per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti; e che il protrarsi dei tempi è riconducibile, da un lato, alle incertezze connesse ai nuovi compiti assegnati alla medesima Sogin ai sensi del decreto legislativo n. 31/10 e, dall'altro, alla revisione, da parte dell'impresa, delle strategie e della pianificazione delle attività a seguito del rinnovo dei vertici;
 - con la deliberazione ARG/com 34/11 l'Autorità ha adeguato in aumento la componente tariffaria A3 con l'obiettivo di garantire un aumento di gettito tale da garantire la copertura, tra l'altro, di una quota parte del maggior fabbisogno atteso dal GSE per effetto dell'incremento dell'incentivazione del fotovoltaico nel 2011, ferma restando la necessità di monitorare, nel corso dei mesi successivi, l'effettivo andamento dei relativi costi, in considerazione della verosimile esigenza di procedere ad ulteriori adeguamenti della medesima componente A3 in occasione dei successivi aggiornamenti trimestrali;
 - in considerazione del carattere strutturale dell'aumento degli oneri in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente A3 (di seguito: Conto A3), con la deliberazione ARG/com 34/11 l'Autorità ha previsto che l'aggiornamento delle componenti tariffarie venga applicato variando nella medesima proporzione sia le componenti espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, sia le componenti espresse in centesimi di euro/kWh;
 - i dati a consuntivo dei primi mesi del 2011 trasmessi dal GSE relativamente all'incentivazione del fotovoltaico confermano la verosimiglianza delle previsioni fornite dal medesimo GSE in occasione del precedente aggiornamento tariffario;
 - l'incentivazione del fotovoltaico è stata recentemente innovata con il decreto interministeriale 5 maggio 2011, che si applica per gli impianti entrati in esercizio dal 1 giugno 2011 fino 31 dicembre 2016;
 - il suddetto decreto legislativo prevede per il fotovoltaico un obiettivo di potenza installata a livello nazionale pari a circa 23 GW entro il 2016, corrispondente, secondo il medesimo decreto, a un costo indicativo cumulato annuo stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro;
 - l'incremento dell'onere atteso in capo al Conto A3 ha pertanto carattere non temporaneo; e che in relazione agli obiettivi di cui al precedente alinea, nonché alle misure di incentivazioni delle fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo n. 28/11, è prevedibile anzi un suo costante aumento nei prossimi anni, come del resto già evidenziato dall'Autorità nella PAS 12/11;
 - il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera u), del TIT presenta un avanzo di competenza stimabile in oltre 350 milioni di euro;

- l'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, prevede "misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare";
- l'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
- la suddetta aliquota è stata aggiornata dall'Autorità con successive deliberazioni, secondo le modalità previste dal suddetto comma, sempre con arrotondamento alla quarta cifra decimale;
- con deliberazione n. 231/04, l'Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria (di seguito: componente MCT) ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, espressa in centesimi di euro/kWh e arrotondata al secondo decimale, in coerenza con le altre componenti della tariffa elettrica;
- con deliberazione ARG/elt 86/08, l'Autorità ha stabilito che, a partire dall'1 luglio 2008, anche la componente MCT, espressa in centesimi di euro/kWh, preveda tre decimali dopo la virgola;
- con deliberazione ARG/elt 34/11 l'Autorità ha disposto che, a partire dall'1 gennaio 2011, anche la componente MCT, espressa in centesimi di euro/kWh, preveda quattro decimali dopo la virgola;
- conseguentemente, con la suddetta deliberazione l'Autorità ha fissato il valore della componente MCT pari al valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, come aggiornato dalla medesima deliberazione;
- per effetto degli arrotondamenti dell'aliquota della componente MCT negli anni antecedenti il 2011, ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 231/04 e ARG/elt 86/08, il gettito della medesima componente MCT è stato superiore rispetto agli oneri posti in capo al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera q), del TIT (di seguito: conto MCT);
- per effetto di quanto sopra, il Conto MCT presenta un avanzo di competenza stimabile in circa 30 milioni di euro;
- l'articolo 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha aggiornato ed esteso fino all'anno 2012 gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia e di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui ai decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004;
- gli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica sono previsti in costante aumento in relazione alle competenze fino al termine dell'attuale periodo regolatorio;
- per ridurre l'incertezza inerente le previsioni degli oneri annuali in capo al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'articolo 54, comma 1, lettera l) del TIT (di seguito: Conto EF-EN/UC₇) e al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui al comma 94.1 della RTDG (di seguito: Fondo RE/RE_T) e tenuto conto delle modifiche normative introdotte dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dal decreto legislativo n. 115/08, con il documento per la consultazione DCO 43/10 l'Autorità

ha proposto di modificare i criteri con i quali gli oneri connessi al conseguimento degli obiettivi annuali di cui al citato decreto ministeriale 21 dicembre 2007 vengono ripartiti tra il Conto EF-EN/UC₇ e il Fondo RE/RE_T; in particolare l'Autorità ha proposto di passare da una ripartizione basata sull'effettiva energia risparmiata di elettricità o di gas ad una basata sulla suddivisione degli obiettivi annuali nazionali tra il settore elettrico e quello del gas naturale, come definita *ex ante* dalla normativa;

- gli operatori hanno espresso pareri differenti in merito alle proposte di cui al precedente alinea, in generale hanno però evidenziato che l'adozione dei nuovi criteri di ripartizione avrebbe impatti negativi in termini di possibili sussidi incrociati tra il settore del gas naturale e il settore elettrico, nonché in termini di disomogeneità geografica degli effetti sulle tariffe del gas naturale;
- gli impatti sul sistema delle modifiche normative previste dal decreto legislativo n. 28/11 e delle ulteriori proposte di aggiornamento della regolazione avanzate dall'Autorità con il documento per la consultazione DCO 43/10 potranno essere valutati solo successivamente alla adozione dei relativi provvedimenti attuativi;
- pertanto almeno fino alla competenza 2012, si ritiene preferibile mantenere gli attuali criteri di ripartizione tra il settore elettrico e il settore gas degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica;
- anche in relazione a quanto sopra, gli oneri di competenza 2010 e 2011 in capo al Conto EF-EN/UC₇ risultano superiori al gettito garantito nei medesimi anni dall'applicazione delle componenti di cui al comma 49.1 del medesimo Testo integrato nonché della componente tariffaria UC₇;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico;
- con deliberazione ARG/elt 242/10 l'Autorità ha introdotto disposizioni di carattere generale, ancorché di natura sperimentale, ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica in punti di prelievo destinati all'alimentazione di infrastrutture di ricarica a pagamento di veicoli elettrici in luoghi aperti al pubblico, anche al fine di acquisire elementi informativi e specifiche esperienze applicative in vista della definizione delle regole per il periodo di regolazione successivo al 31 dicembre 2011;
- con la deliberazione ARG/elt 242/10 l'Autorità ha altresì definito il corrispettivo tariffario a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, ivi compresi gli oneri generali e le ulteriori componenti, per l'alimentazione di punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici, espresso in centesimi di euro/kWh;
- l'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 242/10 ha pertanto definito le componenti A, UC e MCT da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 3.1 della medesima deliberazione, relativi all'energia elettrica utilizzata per la ricarica di veicoli elettrici tramite infrastrutture di ricarica pubblica.

Considerato che, in relazione al settore del gas:

- con la deliberazione ARG/com 236/10, la componente tariffaria UG₁ è stata adeguata in diminuzione, pur mantenendola ad un livello prudenziale, tenendo conto tra l'altro delle informazioni fornite dalla Cassa con comunicazione 30 novembre 2010, in relazione agli esiti provvisori della perequazione gas 2009;

- con la deliberazione ARG/com 34/11 l'Autorità ha rinviato le ulteriori valutazioni circa l'eventuale necessità di adeguamento della componente UG_1 , a valle degli approfondimenti della definitiva determinazione dell'esito della perequazione gas 2009;
- con la comunicazione 15 giugno 2011, la Cassa ha trasmesso i saldi complessivi di perequazione gas 2009, che evidenziano un peggioramento delle previsioni precedenti, e un onere residuo pari a circa 35 milioni di competenza 2009 a valere sul Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui al comma 96.1 della RTDG, alimentato dalla componente tariffaria UG_1 ;
- anche in relazione agli esiti della consultazione avviata con documento per la consultazione DCO 43/10, il gettito delle componenti RE e RE_T risulta sovradimensionato rispetto agli oneri in capo al Fondo RE/ RE_T ;
- al fine di recuperare il gettito necessario a coprire gli oneri sostenuti dal GSE per l'erogazione delle misure transitorie di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10, l'Autorità, con la RTTG, come modificata dalla deliberazione ARG/gas 49/11, ha istituito il corrispettivo unitario variabile integrativo della tariffa di trasporto CV^{OS} ;
- con la deliberazione ARG/gas 29/11 l'Autorità ha altresì disposto che la liquidazione delle spettanze di cui al precedente alinea avvenga il 31 dicembre di ciascun anno sulla base dell'ammontare indicato nella Relazione predisposta dal GSE ai sensi del comma 8.2 della medesima deliberazione;
- sono state completate dal GSE le procedure che rendono operativi i meccanismi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore gas.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 28/11 prevede che il biometano immesso nella rete del gas naturale alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo é incentivato mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/11; e che, l'Autorità, definisca le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla citata lettera c), trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale;
- l'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28/11 istituisce presso la Cassa un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 centesimi di euro/standard metro cubo, posto a carico dei clienti finali; e che, l'Autorità disciplina le modalità di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo;
- l'articolo 28 del decreto legislativo n. 28/11 disciplina le modalità di incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011; e che il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che l'Autorità

- definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione di suddetti incentivi trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale;
- l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 28/11 stabilisce che per il finanziamento di interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale per l'efficienza energetica è istituito un fondo presso la Cassa alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 centesimi di euro/kWh e a 0,08 centesimi di euro/standard metro cubo; e che il comma 3 del medesimo articolo prevede che l'Autorità stabilisce le modalità con le quali le risorse di cui al citato comma 2 trovano copertura a valere sulle componenti delle tariffe elettriche e del gas;
 - l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 28/11 stabilisce che la copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 del medesimo articolo é assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall'Autorità successivamente alla stipula di ciascun accordo;
 - l'articolo 40, comma 8, del decreto legislativo n. 28/11 stabilisce che l'Autorità provvede alla copertura dei costi sostenuti da GSE ed ENEA, non coperti da altre risorse, per lo svolgimento delle attività svolte ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Ritenuto opportuno:

- prevedere che le anticipazioni da riconoscere alla Sogin siano commisurate in maniera da mantenere la disponibilità finanziaria della medesima società nei prossimi mesi pari a circa 100 milioni di euro;
- conseguentemente dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione alla Sogin entro il 15 luglio 2011 di 30 milioni di euro a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 54.1, lettera a) del TIT, finanziato dalla componente tariffaria A2 (di seguito: Conto A2);
- adeguare in aumento la componente tariffaria A3 con l'obiettivo di garantire la copertura degli oneri in capo al conto A3 di competenza 2011, nonché di azzerare il deficit pregresso dal medesimo conto entro il terzo trimestre dell'anno 2012;
- in considerazione del carattere strutturale dell'aumento degli oneri in capo al Conto A3, prevedere che l'aggiornamento delle componenti tariffarie, in ragione dell'obbiettivo di gettito di cui al precedente punto, venga applicato uniformemente sia alle quote fisse che alle quote variabili;
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria As;
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria MCT;
- adeguare in aumento la componente tariffaria UC₇;
- prevedere che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 242/10, considerata la fase di avvio dei servizi collegati alla ricarica dei veicoli elettrici, la tabella 1 allegata alla medesima deliberazione ARG/elt 242/10 sia aggiornata, per l'anno 2011, con cadenza semestrale;
- aggiornare pertanto la tabella 1 di cui ai precedenti alinea per il semestre 1 luglio 2011 - 31 dicembre 2011;
- adeguare in aumento la componente tariffaria UG₁;
- adeguare in diminuzione le componenti tariffarie RE e RE_T;
- fissare all'1 ottobre 2011 la data di attivazione del corrispettivo CV^{OS}, prevedendo contestualmente che, nelle more della riscossione del gettito necessario ad

alimentare il Conto oneri stoccaggio, la Cassa provveda alla liquidazione delle spettanze di competenza del GSE entro il 31 dicembre 2011, prelevando transitoriamente l'ammontare necessario dalle giacenze disponibili presso altri conti di gestione e dandone comunicazione alla Direzione Mercati e alla Direzione Tariffe dell'Autorità;

- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti per l'implementazione delle disposizioni in materia di oneri generali per il settore elettrico e il gas ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/11

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa, entro il 15 luglio 2011, provvede all'erogazione alla Sogin di 30 milioni di euro, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul Conto A2.
- 1.2 Per l'anno 2011, per le finalità di cui al comma 8.3 della deliberazione ARG/gas 29/11, la Cassa può avvalersi, transitoriamente, delle giacenze esistenti presso altri conti di gestione.
- 1.3 La Cassa comunica alla Direzione Mercati e alla Direzione Tariffe dell'Autorità le somme eventualmente prelevate da altri conti di gestione ai sensi del precedente comma 1.2.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011 sono fissati come indicato nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori degli oneri generali e delle ulteriori componenti da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 242/10 per il semestre 1 luglio – 31 dicembre 2011 sono fissati come indicato nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 Il valore della componente tariffaria φ in vigore nel trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2010, di cui al comma 5.1 della deliberazione ARG/com 211/09, è confermato per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie UG_1 , GS, RE e RS per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011 sono fissati come indicato nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento.
- 3.3 I valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011 sono fissati come indicato nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento.

Articolo 4

Modifiche alla RTTG

- 4.1 Al comma 23.2 della RTTG le parole “ CV^A , CV^{FG} , CV^{OS} e φ ” sono sostituite dalle seguenti “ CV^A , CV^{FG} e φ ”.
- 4.2 Dopo il comma 23.4 della RTTG è aggiunto il seguente comma:
“23.5 A partire dal 1 ottobre 2011, l’impresa di trasporto applica agli utenti del servizio di trasporto la componente tariffaria CV^{OS} , di cui al precedente comma 23.1, lettera c), come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV della tariffa di trasporto di cui all’articolo 8”.

Articolo 5

Avvio di procedimento

- 5.1 E’ avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti per l’implementazione delle disposizioni in materia di oneri generali per il settore elettrico e per il settore del gas ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 28/11.
- 5.2 Nell’ambito del procedimento di cui al precedente comma 5.1, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, potranno:
- a) essere convocate audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell’acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l’adozione dei provvedimenti;
 - b) essere diffusi documenti per la consultazione.
- 5.3 È dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe, d’intesa con i Direttori delle Direzioni Mercati e Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità, per i seguiti di competenza.
- 5.4 Il procedimento si concluderà entro il 31 dicembre 2011.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa e al GSE.
- 6.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dall’1 luglio 2011.

28 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni